

**Camanini dott. Cristina**  
**Dottore commercialista – Revisore contabile**

---

Via Diaz, 26 – 38023 Cles (TN)

Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437

e-mail: [cristina@studiocamanini.it](mailto:cristina@studiocamanini.it) - pec: [cristina.camanini@pec.odctrento.it](mailto:cristina.camanini@pec.odctrento.it)

---



**COMUNE DI TERRE D'ADIGE**

**Provincia di Trento**



NAVE SAN

ZAMBANA

ROCCO

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:**

**“Riconoscenza ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Terre  
d'Adige al 31.12.2020.”**

\*\*\*\*\*

La sottoscritta dott. Cristina Camanini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Terre d'Adige nominata con delibera consiliare nominata con delibera consiliare n. 55 del 22.12.2020:

- vista la proposta di deliberazione relativa alla riconoscenza ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis 1 L. P. n. 1/2005 e all'art. 24 comma 3 L. P. n. 27/2010 e ss.mm. con i rispettivi allegati da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014 e il messaggio di data 04.11.2021 dell'Ministero dell'Economia e delle Finanze (aggiornamenti circa l'adempimento in oggetto);

- vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014 e il messaggio di data 04.11.2021 dell’Ministero dell’Economia e delle Finanze (aggiornamenti circa l’adempimento in oggetto);
- vista la L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 05.03.2020;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 08.02.2019;
- Visti, ai sensi dell’art. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario Comunale nonché in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;

### **Considerato che**

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, del T.U.S.P.;
- ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis della L.P. 01.02.2005 e dell’art. 24 della L.P. 29.12.2016, n. 19, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12 di ogni anno, ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni nei limiti di cui alla previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP, rubricato “Clausola di salvaguardia”) testualmente dispone: “Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative

- norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”;
- con delibera consiliare n. 57 del 22.12.2020 il Comune di Terre d'Adige ha approvato l'aggiornamento della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2019 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
  - l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019, il comma 4 dell'art 24 della L P n 27 di data 27.12.2010 prevede quale soglia di riferimento per gli enti della provincia Euro 250.000,00;
  - ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
    - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;
- all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 viene imposto il rispetto del **vincolo di scopo**: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”.
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate (**vincolo di attività**) dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
  3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, c.1 e 2;
  4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016;
- se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale vincolo di scopo e vincolo di attività si intendono rispettati e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività;
- il Comune può mantenere partecipazioni in società allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
- il Comune può mantenere partecipazioni in società qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per

la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);

- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale con affidamento dei servizi avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**preso atto che**

al 31 dicembre 2020, le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Terre d'Adige risultano essere le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE	% partecipazione	SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE	% partecipazione DELLA SOCIETA'
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	0,02%	SET DISTRIBUZIONE SPA	1,19 %
		DOLOMITI ENERGIA SPA	3,68%
		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,99%
		PRIMIERO ENERGIA SPA	2,54%
PAGANELLA 2001 S.P.A.	7,18%	nessuna	
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	0,00064	nessuna	
CONSORZIO DEI COMUNI S.c.	0,54%	SET DISTRIBUZIONE SpA	0,05%
		Federazione Trentina della Cooperazione	0,139%
		Cassa Rurale di Trento	0,4578%
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	0,0292%	CENTRO SERVIZI CONDIVISI IN LIQUIDAZIONE SCARL	12,5%
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	0,00838%	AZIENDA PER IL TURISMO	0,93%

		TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI	
		CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.	0,0019%
		CAR SHARING TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA	12,8%
		DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	2,49%
		RIVA DEL GARDA – FIERECONGRESI	4,89%
		CENTRO SERVIZI CONDIVISI IN LIQUIDAZIONE SCARL	12,5%
TRENTINO DIGITALE S.p.A.	0,0141%	CENTRO SERVIZI CONDIVISI IN LIQUIDAZIONE SCARL	12,5%

Si rileva che l’Ente ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l’alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società a partecipazione diretta come indicato nel documento di cognizione alla data del 31.12.2020.

Si rileva che l’Ente prevede la cessione a titolo oneroso della partecipazione indiretta nella società Cassa Rurale di Trento BCC, come indicato dal Consorzio dei Comuni Trentini detentrice al 31.12.2020 della partecipazione per un valore dello 0,4578%.

Si sottolinea che Centro servizi Condivisi Scarl in liquidazione ha cessato l’attività in data 17.06.2021.

Alla luce di tutto ciò, il revisore legale dei conti invita l’Ente a monitorare attentamente l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l’ottimale contenimento delle spese connesse ed a verificare periodicamente i bilanci delle stesse, attuando le opportune conseguenti scelte nel caso in cui emergesse una rilevante perdita di esercizio tale da compromettere il bilancio complessivo comunale.

Si rammenta che il provvedimento di cognizione deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché al MEF e deve essere pubblicato tempestivamente sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto dell’art. 239 comma 1 lettera b) nr. 3 del TUEL, esprime parere favorevole, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta di cognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2020, secondo quanto indicato e così come sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale e da trasmettere a tutte le società partecipate dal Comune.

Terre d'Adige (TN), 20 dicembre 2021

